

# COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

UFFICIO FISCALITA' LOCALE

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018

### AVVISO

Il **16 giugno 2018** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le seguenti aliquote e detrazioni :

TIPOLOGIA ALIQUOTA	Misura (per mille)
ALIQUOTA ORDINARIA	7,6
TERRENI AGRICOLI	7,6
TERRENI AGRICOLI <ul style="list-style-type: none"><li>• terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;</li><li>• i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;</li></ul>	ESENTE
AREE FABBRICABILI	7,6
FABBRICATI <u>ABITATIVI</u> TENUTI A DISPOSIZIONE OVVERO: NON AFFITTATI, NON UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE, NON CONCESSI IN COMODATO A FAMILIARE ENTRO IL TERZO GRADO O AFFINITÀ COME PROPRIA RESIDENZA PRINCIPALE	10,6
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – SOLO PER CATEGORIE A/1-A/8-A/9	4,6
Detrazione per abitazione principale - SOLO PER CAT. A1/A8/A9	200,00 maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00

### APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si informa, che è considerata **direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone quindi l'esenzione dell'IMU.** L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

# NUOVO REGIME PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non classificato nelle categorie A1-A/8-A/9.

Si informa che l'agevolazione in argomento ha validità dalla data della registrazione del contratto di comodato.

**SI RICORDA** inoltre che per beneficiare delle suddette agevolazioni, occorre presentare la dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione di cui sopra entro il **30 giugno 2019**.

## VERSAMENTO MINIMO

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiori ad €. 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

## CHI DEVE PAGARE

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati (ad esclusione dell'abitazione principale), aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

**Per non incorrere in eventuali sanzioni SI RICORDA che con l'introduzione dell'IMU, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per una ed una sola unità immobiliare (ove ha la dimora abituale il nucleo familiare).**

## COME PAGARE

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**I394**) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

**3912** – IMU su abitazione principale e pertinenze – **Solo A1/A8/A9**

**3918** – IMU su altri fabbricati

**3916** – IMU su aree fabbricabili

**3925** – IMU su fabbricati ad uso produttivo - cat. D

**3914** - IMU su terreni agricoli

## Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune.

Il Funzionario Responsabile IMU